

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 2850

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERVONE, CAPPUGI, TESAURO, AMATUCCI, GASPARI, MERENDA, IOZZELLI, MADIA, QUINTIERI, AGRIMI, DE COCCI, MACRELLI, COLITTO, VISCHIA, TOZZI CONDIVI, FACCHIN, COTTONE, BASILE GIUSEPPE, BERLOFFA, ROCCHETTI, PRIORE, GEREMIA, LECCISI, BURATO, BARESI, BREGANZE**

*Annunciata il 9 aprile 1957*

**Sistemazione degli amanuensi giudiziari  
assunti a norma dell'articolo 99 del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da lunghi anni si ascolta in Parlamento la voce di circa 2.500 persone che, assunte negli Uffici giudiziari in forza dell'articolo 99 del decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, per sopperire alla carenza di personale ed alla insufficienza degli organici, continuano a prestare la loro opera — sotto ogni profilo preziosa e molte volte addirittura indispensabile per il buon andamento degli Uffici stessi — percependo un salario irrisorio, che si aggira sulle 5 o 6 mila lire mensili e raggiunge soltanto in pochissimi casi le 15 mila lire mensili.

Sono uomini e donne giovanissimi, maturi ed anche avanzati negli anni, che hanno accettato il duro lavoro e la irrisoria ricompensa nella certezza di una sistemazione futura, sistemazione che è stata sempre promessa, ma fino ad oggi non è stata mai data.

Sono costoro i dattilografi e gli amanuensi giudiziari, modesti ma preziosissimi collaboratori delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, dove svolgono i più vari lavori — dalla copia e scritturazione all'assistenza di udienza, dalla compilazione di atti delicatissimi alla preparazione delle udienze — senza un ade-

guato riconoscimento né teorico, né morale, né economico. E non solo non hanno prospettive o progressioni di carriera, ma, quel ch'è peggio, sentono continuamente pesare sulla propria testa la spada del licenziamento senza possibilità di ottenere alcuno dei vantaggi che un qualsiasi lavoratore può pretendere a norma della Costituzione e delle leggi speciali. Non fruiscono di ferie e non si allontanano dagli Uffici nemmeno per breve tempo, per tema di perdere il posto; non hanno assicurazioni sociali o previdenziali; non sono assistiti sanitariamente.

Nonostante tutto hanno continuato e continuano ad eseguire il non facile né lieve lavoro cui sono addetti, sostenuti unicamente dal miraggio di una sistemazione organica che dovrebbe almeno in parte ripagarli dei duri molteplici sacrifici affrontati e sopportati.

Sono almeno dieci anni che essi aspettano, con ansia credibile e giustificata, la loro sistemazione.

Già nel 1947, infatti, l'allora Ministro Guardasigilli, onorevole Gullo, promise di presentare al più presto il disegno di legge che

avrebbe dovuto assicurare agli amanuensi ed ai dattilografi senza distinzione di sesso e di età, la tranquillità per il futuro.

Nel 1949 l'onorevole Leccisi rivolse una interrogazione al nuovo Ministro Guardasigilli, onorevole Piccioni, per chiedere la presentazione del disegno di legge che il suo predecessore avrebbe dovuto preparare. E poiché, nonostante le assicurazioni date in risposta a quella interrogazione, gli amanuensi ed i dattilografi giudiziari continuavano a rimanere nella identica posizione, lo stesso onorevole Leccisi, nel 1950, ripetette l'interrogazione illustrando la necessità di dare uno stato giuridico alla « negletta categoria degli amanuensi e dattilografi giudiziari ». Gli fu nuovamente assicurato dal Ministro Guardasigilli che entro breve tempo si sarebbe provveduto alla sistemazione della categoria.

Trascorsero, però, due anni ancora senza che la promessa fosse mantenuta, per cui nel 1952, discutendosi in Parlamento il bilancio della Giustizia, il relatore, onorevole Caserta, rilevò che si era provveduto alla sistemazione degli avventizi dell'amministrazione giudiziaria, ma dovette esprimere il suo più vivo rammarico perché nulla si era ancora fatto « per una categoria non numerosa, ma non per questo trascurabile, finora, però, assolutamente trascurata »: quegli amanuensi, cioè, che « compiono quotidianamente il lavoro da cancellieri e da segretari, spesso senza limitazioni di orario e con piena soddisfazione dei dirigenti » e che, nei piccoli centri, sostituiscono addirittura i cancellieri ed i segretari e nei grandi centri hanno le identiche mansioni e funzioni, ma senza alcuna garanzia di stabilità di lavoro, senza la certezza di un adeguato, anche se modesto, stipendio, senza possibilità di avere, dopo molti anni di massacrante lavoro, un tangibile riconoscimento della propria opera, in moltissimi casi davvero preziosa. « Un elementare dovere di giustizia — concludeva l'onorevole Caserta — impone di provvedere alla sistemazione di questi amanuensi ».

Nella seduta del 13 marzo 1953 la Commissione III (Giustizia), discutendo quella che diventò la legge 9 aprile 1953, n. 226, che aumentava i diritti di cancelleria, approvò il seguente ordine del giorno: « La Commissione III (Giustizia), considerato che occorre dare con urgenza uno stato giuridico agli amanuensi delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, i quali versano in condizioni di estremo disagio; preso atto del riconoscimento contenuto nella relazione governativa che precede il disegno di legge in esame, secondo cui l'e-

vato costo della vita non consente più di retribuire gli amanuensi addetti alla copiatura nei modesti limiti del passato, fa voto perché il Governo provveda a presentare un disegno di legge per la sistemazione della predetta categoria di benemeriti lavoratori ».

La fine della legislatura non consentì l'attuazione del voto della Commissione III, ma non sono mancati, nemmeno nel corso della presente legislatura, ordini del giorno, promesse, assicurazioni, impegni.

Un primo ordine del giorno fu presentato alla Camera nel 1954 dagli onorevoli Segni, Troisi, Cappugi ed altri.

Nello stesso anno 1954 l'allora Ministro Guardasigilli, senatore Di Pietro, ed il Sottosegretario, onorevole Rocchetti, nel ricevere una rappresentanza della categoria, dettero le più ampie e formali assicurazioni per la sistemazione degli amanuensi e dei dattilografi.

Nelle sedute del 6 luglio 1954, discutendosi lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1954-55, furono presentati e svolti tre ordini del giorno, uno a firma dell'onorevole Leone, nel quale si diceva testualmente: « La Camera — premesso che l'antico problema degli amanuensi giudiziari (indispensabili ed ottimi collaboratori della Giustizia attualmente compensati in maniera irrisoria) non può ulteriormente essere rinviato — fa voti perché il Governo voglia sollecitare la definizione di tale posizione »; un secondo a firma degli onorevoli Laura Diaz e altri; un terzo a firma degli onorevoli Geremia e altri.

Tutti e tre tali ordini del giorno, che invitavano univocamente il Governo a provvedere con la massima urgenza all'inquadramento in ruolo degli amanuensi e dattilografi giudiziari occupati da almeno qualche anno nelle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, furono accolti come raccomandazioni ed il Governo assicurò che il problema era allo studio.

Sono trascorsi, così, altri due anni, nel corso dei quali la rappresentanza della dimenticata categoria ha peregrinato negli studi di numerosi parlamentari, ha conferito con l'onorevole Ministro Guardasigilli e con l'onorevole Sottosegretario, ha reso di pubblica ragione la davvero ibrida posizione giuridica ed il miserevole stato economico di tutta la categoria.

Tutti si sono compenetrati della ben nota situazione, tutti hanno promesso il loro interessamento ed hanno nuovamente agitato l'insoluto problema della sistemazione dei 2.500 amanuensi e dattilografi giudiziari in sede di discussione del bilancio 1956-57 del

Ministero di grazia e giustizia. Nella seduta del 17 luglio 1956 l'onorevole Scalfaro assicurò che la Commissione nominata dal senatore Di Pietro per lo studio del problema aveva concluso i suoi lavori, onde si trattava di stabilire solo « se il provvedimento doveva essere attuato attraverso un decreto legislativo, in applicazione della legge-delega, o attraverso un comune provvedimento legislativo ».

Fu, quindi, presentato alla Camera il disegno di legge n. 2596, ora legge 27 dicembre 1956, n. 1444, che aumentava gli organici della Magistratura e quelli delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e, finalmente, istituiva il ruolo del personale di dattilografia negli Uffici giudiziari.

Lo stesso relatore, onorevole Amatucci, nel presentare il ricordato disegno di legge scriveva nella sua relazione: « Infine, per quanto riflette il ruolo istituendo dei dattilografi (500 unità) è da rilevare che si è discusso, in Commissione, degli amanuensi giudiziari, la cui sistemazione è un'esigenza di giustizia riconosciuta improrogabile, in più di un'occasione, dagli organi del Governo. Allorché il vostro relatore, onorevoli colleghi, venne a conoscenza del testo di legge in esame, ebbe a presentare una interrogazione (n. 2962 dell'11 novembre 1956) al Ministro Guardasigilli per conoscere « se l'istituendo ruolo del personale di dattilografia negli Uffici giudiziari, di cui al disegno di legge n. 1717 sarà formato in tutto o in parte, dagli attuali amanuensi che prestano da anni la loro opera con remunerazione del tutto inadeguata all'effettivo lavoro che svolgono e che, giustamente attendono la loro sistemazione in ruolo; o se, invece, per la formazione del ruolo suddetto si procederà attraverso un pubblico concorso al quale possono partecipare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti di età e di titoli di studio, senza che alcun trattamento preferenziale — che sarebbe quanto mai giusto ed opportuno — venga riconosciuto agli attuali amanuensi in servizio la cui sistemazione è stata, in più di un'occasione, riconosciuta inderogabile dallo stesso Governo ». « E ciò — continua la relazione — in considerazione del fatto che non mi sembrava giusto che molti amanuensi, assunti ai sensi dell'ordinamento delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie dell'8 maggio 1924, n. 745, e che non ancora oggi dopo tanti anni di servizio, prestato lodevolmente, a favore dell'Amministrazione della Giustizia, non avessero nel concorso a farsi, per coprire i 500 posti del nuovo ruolo di dattilografi, un

titolo preferenziale rispetto a chi, invece, estraneo all'amministrazione si presenti a tale concorso ».

La legge del 27 dicembre 1956, n. 1444, che ha istituito il ruolo del personale di dattilografia negli uffici giudiziari, non ha, però, risolto il problema della sistemazione degli amanuensi e dei dattilografi già in servizio, sia perché il numero dei posti in organico rappresenta solo un quinto del personale effettivamente impiegato, sia e soprattutto perché tale personale non potrà nemmeno partecipare al concorso o per la mancanza del titolo di studio o per aver superati i limiti di età.

Di questa realtà, peraltro, si rese conto tanto il relatore onorevole Amatucci, quanto il Ministro Guardasigilli, onorevole Moro: questi ebbe a dichiarare che era « in corso una complessa procedura per sostenere la categoria degli amanuensi »; l'onorevole Amatucci concluse così la sua relazione: « La III Commissione esprime il vivo voto che ciò avvenga nel più breve tempo possibile: si tratta di una categoria di persone che ha reso e rende apprezzabili servizi all'Amministrazione della Giustizia e che versa in condizioni particolarmente povere. Togliere ad essi la speranza che dopo tanti anni di lavoro, generalmente gravoso, ma sempre poco remunerativo, nella loro tarda età non potranno beneficiare di alcuna forma di previdenza o assistenza, significherebbe gettare nel loro animo e nella loro fiducia che sempre hanno avuto per una sia pure modesta sistemazione il gelo della più grave delusione: e ciò non è nelle intenzioni del Parlamento e, ho ragione di ritenere, tanto meno in quella del Governo ».

Nel corso della discussione parlamentare nella seduta del 21 dicembre 1956, l'onorevole Capalozza osservò che il provvedimento che andava incontro « ai desideri di qualche migliaio di volenterosi, modesti ma preziosi collaboratori delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie, che attendono da anni una sistemazione percependo attualmente solo circa 5 mila lire mensili » e, unitamente a numerosi deputati presentò un ordine del giorno per impegnare il Governo a provvedere alla sistemazione della categoria degli amanuensi giudiziari.

Un secondo ordine del giorno, a firma dell'onorevole Breganze ed altri, invitava il Governo « a presentare al Parlamento, con la maggiore sollecitudine, uno schema di provvedimento inteso a definire l'annosa questione ».

E l'onorevole Ministro Guardasigilli assicurò che il Governo non avrebbe mancato di

prendere in considerazione il problema sollevato dagli ordini del giorno Capalozza e Brenganze.

Fino ad oggi, però, nulla è stato ancora fatto e poiché la soluzione dell'annoso problema non può essere oltre differita — sia perché il Governo ha in più occasioni assunto formale impegno di risolverlo, sia perché si servono così gli interessi dell'amministrazione della Giustizia e di coloro che fino ad oggi per essa hanno lavorato — si propone la presente proposta di legge che mira a dare sistemazione e tranquillità a tutti coloro che, pur avendo reso e rendendo — (taluni persino da oltre un trentennio e molti anche in condizioni fisiche minorate, per tema di non trovare più il posto dopo qualche giorno di volontaria assenza) — apprezzabili servizi dell'Amministrazione della Giustizia, non hanno ancora visto il tangibile riconoscimento dei servizi resi, per improvvisi ed imprevisi ostacoli sorti al momento della loro sistemazione. Sistemazione alla quale hanno diritto anche in virtù dell'eguaglianza dei singoli dinanzi alla legge, la quale ha finora provveduto alla sistemazione di tutti coloro che prestavano presso che identici servizi in altri Dicasteri.

Una delle difficoltà che è stata sempre rappresentata come addirittura insormontabile è stata la copertura finanziaria.

Il motivo, però, non è sufficiente a giustificare il ritardo, perché, anche a non voler fare raffronti, ed anche a voler prescindere dalla considerazione che se un servizio è riconosciuto — come quello degli amanuensi — indispensabile per il funzionamento degli Uffici giudiziari.

È certo, infatti, che gli amanuensi ed i dattilografi in servizio vengono oggi retribuiti con i cinque decimi dei « proventi di cancelleria ».

Non intendo nemmeno sfiorare il problema dei cancellieri né soffermarmi su tali « proventi di cancelleria », rilevo soltanto che, se si vietasse la spedizione di molte copie gratuite, se la spedizione delle copie in carta non bollata venisse controllata meglio, e se si rivedesse la tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, aumentando i diritti in essa previsti con un'aliquota fissa da destinare alla copertura finanziaria degli stipendi ai dattilografi ed amanuensi giudiziari, la copertura stessa sarebbe raggiunta, o, nella peggiore delle ipotesi, la eventuale integrazione a carico dello Stato sarebbe davvero minima.

Gli amanuensi e dattilografi da sistemare, dopo il concorso bandito con il decreto ministeriale 26 gennaio 1957, restano circa duemila calcolando, quindi, gli stipendi da cor-

rispondere a costoro è stato istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, la spesa si aggira sui 1.200 milioni, che, a mio avviso, potrà essere agevolmente coperta nella maniera innanzi specificata.

Va, peraltro, tenuto presente che la spesa andrà gradualmente diminuendo, perché, trattandosi di sistemazione di personale che presta già servizio da molti anni, l'inquadramento deve essere fatto in un « ruolo aggiunto » destinato ad estinguersi in un numero di anni non certo lungo.

Passando, ora, alla illustrazione del testo che si propone, si ritiene giusto che gli amanuensi inquadrati nell'istituendo « ruolo aggiunto » siano equiparati ad ogni effetto al personale di dattilografia il cui ruolo è stato istituito con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Non vi è, quindi, necessità di prevedere sviluppi di carriera, ma semplici periodici aumenti di stipendio secondo la tabella B annessa alla citata legge 27 dicembre 1956, n. 1444. È giusto, però, che nella determinazione del primo stipendio vengano calcolati gli anni di servizio già prestati, i quali dovranno essere tenuti presenti anche ai fini del trattamento di quiescenza.

Per consentire l'inquadramento nell'istituendo « ruolo aggiunto » di tutto il personale attualmente in servizio, deve prescindersi dal sesso — essendo molte donne che da lunghi anni lavorano negli Uffici giudiziari —, dal titolo di studio e dall'età: per l'inquadramento, però, gli aspiranti dovranno aver prestato per almeno due anni servizio negli Uffici giudiziari ed essere riconosciuti idonei alle mansioni che assolvono dai dirigenti gli Uffici alle cui dipendenze già lavorano.

In considerazione del trattamento di quiescenza cui hanno diritto tutti i dipendenti dello Stato, si è voluto tenere anche conto dell'età in relazione agli anni di servizio già prestati. È noto, infatti, che il collocamento a riposo viene disposto al 65° anno di età o dopo 25 anni di servizio. Colui o colei che al momento dell'entrata in vigore della legge abbia, ad esempio, raggiunto o superato il 50° anno di età, sarà parimenti inquadrato nel ruolo aggiunto, ma, se avrà prestato meno di dieci anni di servizio, allorquando avrà raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, avrà diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionalmente ridotto.

Naturalmente, trattandosi di personale già in servizio, le mansioni che dovranno assolvere restano quelle che finora hanno assolto.

Si ritiene però, giusto che vengano esclusi dall'inquadramento nel ruolo aggiunto coloro

che non risultino in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16.

Si ha motivo di credere che il disegno di legge attui finalmente il voto più volte formulato dal Parlamento. Maggioranza e opposizioni — come si è succintamente e rapidamente ricordato — hanno in più occasioni, dal 1947 ad oggi, auspicata concordemente ed univocamente la sistemazione di quella minuscola schiera di oscuri lavoratori che ogni sorta di sacrificio personale hanno quotidianamente

sopportato per rimanere nei confini fissati dall'onestà, sperando sempre che quei sacrifici potessero un giorno avere il riconoscimento dello Stato, che della loro opera si è, dal 1924, ininterrottamente servito.

Siamo convinti, onorevoli colleghi, che sulla indifferibilità della risoluzione del problema siate ancora oggi tutti d'accordo, e ci auguriamo, quindi, che la proposta di legge, con il nostro unanime voto favorevole, possa sollecitamente essere approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito un ruolo aggiunto di amanuensi giudiziari.

### ART. 2.

Il personale inquadrato nel ruolo aggiunto degli amanuensi giudiziari è equiparato ad ogni effetto al personale di dattilografia di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

Il trattamento economico degli appartenenti al suddetto ruolo aggiunto è quello specificato nella tabella B allegata alla suddetta legge 27 dicembre 1956, n. 1444.

### ART. 3.

Saranno inquadrati nel ruolo aggiunto di cui al precedente articolo 1, a loro domanda, tutti coloro, uomini o donne, che sono stati assunti dalle Cancellerie e Segreterie giudiziarie in esecuzione dell'articolo 99 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano almeno due anni di effettivo servizio negli Uffici giudiziari, siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 16, e vengano, dai dirigenti gli Uffici alle cui dipendenze lavorano, dichiarati idonei all'assolvimento delle mansioni ad essi affidate.

Qualora al momento dell'inquadramento gli amanuensi abbiano superato il 50° anno di età ed abbiano meno di dieci anni di effettivo servizio presso gli Uffici giudiziari, all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, avranno diritto ad un trattamento di quiescenza proporzionato agli anni di effettivo servizio prestato.

ART. 4.

Le mansioni affidate agli amanuensi che saranno inquadrati nel ruolo aggiunto resteranno quelle che essi assolvono al momento di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

Ai fini del trattamento economico, secondo la tabella *B* allegata alla legge 27 dicembre 1956, n. 1444, ed ai fini del trattamento di quiescenza, saranno computati tutti gli anni di servizio prestato negli Uffici giudiziari anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Le norme sull'ordinamento degli amanuensi giudiziari, ad eccezione dei limiti di età e del titolo di studio, sono quelle contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, e 11 gennaio 1956, n. 17, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

ART. 7.

Per la copertura finanziaria il Ministero di grazia e giustizia adopererà i cinque decimi dei proventi di cancelleria già destinati agli amanuensi a norma del regio decreto 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni. Per la integrazione della copertura finanziaria, lo stesso Ministero è autorizzato ad aumentare del 30 per cento tutti i diritti che oggi si corrispondono alle Cancellerie, secondo la tabella allegata alla legge 9 aprile 1953, n. 226, destinando interamente l'aumento stesso alla copertura finanziaria medesima.

ART. 8.

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.